

ASPETTI LEGALI E GIURIDICI



GIORNATE DI FORMAZIONE FEDERAVO

VOLONTARIATO SICURO: INFORMARE PER RESPONSABILIZZARE.

Profili di responsabilità giuridiche, soggetti coinvolti e conseguenze legali.

Strumenti di tutela per i presidenti e per i volontari.

Valentina Congiu - Giulia Travagnin



- 1. Quali sono le principali responsabilità giuridiche alle quali una AVO può dover far fronte?
- 2. Quali sono i soggetti chiamati a rispondere e in che termini?
- 3. Quali sono gli strumenti di tutela?



1. QUALI SONO LE PRINCIPALI RESPONSABILITA' GIURIDICHE ALLE QUALI UNA AVO PUO' DOVER FAR FRONTE?

- Responsabilità civile (conseguenze sul piano patrimoniale)
- Responsabilità penale (conseguenze non evitabili con un mero esborso patrimoniale)
- Responsabilità combinata.



1. 1. RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE

- In seguito alla stipulazione di un contratto o di una convenzione, nasce in capo a uno o a entrambe le parti l'obbligo di eseguire determinate prestazioni.
- In caso di inadempimento di una parte, l'altra parte può pretendere l'esecuzione della prestazione e comunque il risarcimento del danno subito.



- La convenzione che l'AVO stipula con la struttura ospitante;
 - Prestiamo attenzione al contenuto e ai compiti che ci assumiamo in convenzione.
- L'eventuale contratto di lavoro sottoscritto, in nome e per conto dell'associazione, con il personale di segreteria;
- L'eventuale contratto di locazione per la sede dell'associazione.



1. 2. RESPONSABILITA' CIVILE EXTRACONTRATTUALE

- Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
 Il danneggiante dovrà risarcire il pregiudizio arrecato al terzo con la propria condotta, a prescindere da un preesistente rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato.
- E' fonte di responsabilità civile extracontrattuale non solo la condotta dolosa ma anche quella colposa.
 - (Potrebbe configurarsi una responsabilità extracontrattuale anche se la condotta viene posta in essere in buona fede e con le migliori intenzioni)



- Danneggiamento accidentale di un oggetto;
- Lesioni fisiche.



1. 3. RESPONSABILITA' PENALE

- Ci sono dei comportamenti, stabiliti dalla legge, che lo Stato punisce in quanto non tollerati dalla società;
- Nella maggior parte dei casi questi comportamenti vengono puniti se commessi intenzionalmente (dolo, es. danneggiamento);
- Tuttavia, alcuni di questi comportamenti vengono puniti anche se commessi per disattenzione o imprudenza (colpa, es. lesioni o omicidio).

(Potrebbe configurarsi una responsabilità penale anche se la condotta viene posta in essere in buona fede e con le migliori intenzioni)



- Alcuni reati vengono puniti solo se la persona danneggiata lo richiede espressamente alle Autorità Competenti depositando atto di denuncia querela (reati procedibili a querela);
- Altri reati vengono puniti a prescindere dalla volontà della parte offesa (reati procedibili d'ufficio)
 - (Potrebbe configurarsi una responsabilità penale a prescindere dalla volontà della persona offesa)



1. 4. RESPONSABILITA' "COMBINATA"

- Una medesima condotta può avere risvolti sia sul piano civile che sul piano penale;
- A seguito di una condotta che costituisce reato, la persona offesa dal reato può <u>non</u> chiedere al responsabile il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del comportamento delittuoso (responsabilità penale);
- A seguito di una condotta che costituisce reato, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito di tale comportamento (responsabilità civile extracontrattuale).



- Morte per soffocamento del paziente durante l'imboccamento: omicidio colposo perseguibile d'ufficio con possibilità per gli eredi di chiedere il risarcimento dei danni;
- Caduta del paziente durante l'accompagnamento in bagno o al tavolo: lesioni colpose perseguibili a querela con possibilità per la persona offesa di chiedere il risarcimento dei danni;
- Reazioni da ingerimento di farmaci presenti nel comodino e somministrati dal volontario;
- Reazioni da somministrazione di cibo richiesto al volontario direttamente dal paziente.



2. QUALI SONO I SOGGETTI CHIAMATI A RISPONDERE E IN CHE TERMINI?

... una volta individuate le responsabilità alle quali può andare incontro una AVO, andiamo a vedere nel concreto chi è chiamato a rispondere e in che termini ...



2. 1. RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE

- Per legge, il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri;
 (è una responsabilità di natura patrimoniale)
- In AVO, il "debitore" è colui che agisce in nome e per conto dell'associazione.
 - (solitamente è il Presidente, previa autorizzazione del Direttivo, ma potrebbe essere qualunque altra persona che stipula un contratto spendendo il nome dell'associazione)



 In AVO, i "beni presenti e futuri" sono il patrimonio dell'associazione e il patrimonio personale della persona che ha agito in nome e per conto dell'associazione.

(L'AVO non è dotata di autonomia patrimoniale perfetta)

 Questo significa che i creditori possono chiedere il pagamento di quanto a loro dovuto o all'associazione (che risponderà con il suo patrimonio) o indifferentemente alle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (che risponderanno con il loro patrimonio personale).

(L'AVO e la persona che ha agito in nome e per conto dell'associazione sono obbligati in solido senza beneficio di preventiva escussione dell'associazione)



- Convenzioni stipulate con le strutture ospitanti: se il presidente si impegna a svolgere prestazioni che esulano dai compiti dell'AVO, potrebbe poi essere chiamato a rispondere per inadempimento contrattuale, non potendo adempiere alla prestazione pattuita posto che al volontario non può essere richiesto di svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste;
- Il Presidente che stipula un contratto di lavoro o di locazione, in caso di mancato pagamento della retribuzione o del canone di locazione, potrà essere legittimamente chiamato a risponderne in proprio.
 - (Parte della giurisprudenza ritiene che la responsabilità personale e solidale permane anche dopo la cessazione del potere di rappresentanza, a nulla valendo eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei nuovi rappresentanti)



2. 2. RESPONSABILITA' CIVILE EXTRACONTRATTUALE

- Per legge, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno; (Responsabilità civile diretta)
- Questo significa che il volontario, che nello svolgimento dell'attività di volontariato arrechi un danno a terze persone, astrattamente è chiamato a risarcire il danno con il proprio patrimonio personale.
 - (Sussiste un meccanismo di assicurazione obbligatoria che, tuttavia, copre sicuramente solo i danni cagionati dall'espletamento delle attività riconosciute nello Statuto dell'Associazione)



- Accanto alla responsabilità civile diretta sussiste una concorrente responsabilità in capo all'associazione;
 (Responsabilità civile indiretta)
- Infatti, la legge stabilisce che quando il fatto illecito è stato commesso da ausiliari (nel nostro caso i volontari) nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, risponde colui che ha conferito l'incarico (nel nostro caso l'associazione di volontariato);
- Questo significa che, essendo l'AVO priva di autonomia patrimoniale perfetta, saranno astrattamente chiamati a rispondere anche il Presidente e i membri del Direttivo con i propri patrimoni personali.
 - (Sussiste un meccanismo di assicurazione obbligatoria che, tuttavia, copre sicuramente solo i danni cagionati dall'espletamento delle attività riconosciute nello Statuto dell'Associazione)



2. 3. RESPONSABILITA' PENALE

- La responsabilità penale è personale.
- Questo significa che sarà chiamato a rispondere penalmente solo la persona che concretamente si sia resa responsabile dei fatti reato.
 - (Per legge non è possibile alcuna forma di copertura assicurativa per la responsabilità penale)
- Una volta appresa la notizia di reato, il volontario autore del fatto viene iscritto nel registro degli indagati;
- La Procura della Repubblica competente, espletate le indagini preliminari, deciderà se chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio;
- In caso di rinvio a giudizio, inizierà il processo penale che potrà portare all'assoluzione o all'irrogazione di una pena detentiva e/o pecuniaria e alla menzione della condanna nel casellario giudiziale (pena soggetta a sospensione condizionale se ricorrono determinati presupposti).



- Morte di una paziente a seguito di alimentazione somministrata direttamente dal volontario;
- Lesioni gravi riportate da un paziente che, accompagnato in bagno da un volontario, rovinava a terra;
- In casi come questi, accanto ad una responsabilità penale del volontario, si configura una responsabilità civile extracontrattuale per i danni cagionati ai congiunti e alla parte lesa;
- La richiesta risarcitoria potrebbe essere formulata nei confronti del volontario e dell'associazione (presidente e membri del direttivo) che potrebbero essere chiamati a rispondere in solido con i propri patrimoni personali.

ATTENZIONE: I DANNI DERIVANTI DA SIMILI CONDOTTE NON NECESSARIAMENTE GODONO DI COPERTURA ASSICURATIVA, IN QUANTO L'IMBOCCAMENTO E L'ACCOMPAGNAMENTO DI PAZIENTI NON RIENTRANO NEI COMPITI STATUTARI DELL'AVO.



3. QUALI SONO GLI STRUMENTI DI TUTELA?

... una volta individuate le responsabilità alle quali può andare incontro una AVO e le persone che concretamente possono essere chiamate a rispondere, vediamo gli <u>strumenti di tutela</u> ...



CONSULTARE LO STATUTO

Art. 2 : Finalità - Disposizioni Generali Modello Statuto locale L'A.V.O.:

- a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle
- competenze previste dalla normativa vigente;
- f) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.



RISPETTARE I COMPITI DELL'AVO

- Il volontariato dell'esserci e non del fare;
- Il volontariato che, con la sua presenza, umanizza la corsia, offrendo calore e conforto ai pazienti e ai famigliari;
- Il volontariato che rallenta i ritmi frenetici.

Cerchiamo di non vanificare la nostra funzione facendoci assorbire dal "dover far qualcosa per essere utili"



PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LE CONVENZIONI, PRESTARE ATTENZIONE AL LORO CONTENUTO PER NON IMPEGNARSI A SVOLGERE ATTIVITA' CHE NON CI COMPETONO

- Art. 2 modello convenzione:
- L'A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.
- Si impegna a prestare **aiuto psicologico** ai degenti, svolgere **attività di collegamento** tra degente e famiglia, di collaborazione con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dei degenti.
- Art. 3 modello convenzione:
- L'azione dell'A.V.O. si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale sanitario e sociale dell'Ospedale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.
- Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'A.V.O. saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto.
- In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Primario ovvero della Capo Sala.



COSTRUIRE UN DIALOGO "ALLA PARI" CON I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE

- Può succedere che, a prescindere dalle convenzioni, nel concreto il personale sanitario richieda ai nostri volontari l'espletamento di funzioni diverse da quelle proprie dell'AVO (es. imboccare i pazienti, accompagnarli al bagno, somministrare loro pastigliette);
 - L'eventuale richiesta del personale non esime da eventuali responsabilità.
- Si consiglia di affrontare tali situazioni chiedendo l'aiuto dei responsabili della struttura, chiedendo loro di esplicitare al proprio personale il riparto dei ruoli con i volontari AVO.
 - E' interesse di tutti, anche della struttura, che tutte le attività vengano espletate nel rispetto dei ruoli e in assoluta sicurezza.



INFORMARE E RESPONSABILIZZARE I NOSTRI VOLONTARI

- Informare i volontari in modo chiaro e diretto di quelle che sono le loro funzioni e i loro limiti;
- I volontari hanno il diritto di sapere cosa possono e cosa non possono fare, di conoscere le conseguenze del loro agire e di conoscere gli eventuali limiti della copertura assicurativa di cui usufruiscono;

Solo una chiara e trasparente informazione ai volontari è idonea a tutelare i Presidenti da eventuali responsabilità solidali.

 Non tacere le informazioni ai volontari per paura di farli sentire "inutili" e di perdere il loro contributo;

Il volontario AVO deve essere formato e deve comprendere che la grandiosità del suo servizio non sta nell'offrire un aiuto materiale al paziente (es. dandogli da mangiare)



CONCLUSIONI:

Solo un volontariato informato e responsabile e' un volontariato sicuro.

Solo un volontariato sicuro e' di aiuto e di supporto ai malati.

SOLO UN VOLONTARIATO SICURO E' UN VOLONTARIATO AVO